

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”

Decreto DG VA n. 664 del 13 dicembre 2023

“Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007”

FAQ (Frequently Asked Questions)

PIANI DI AZIONE

1) D: In riferimento alle linee guida per la redazione dei Piani di Azione, la tempistica per la consultazione, l'adozione e la trasmissione dello stesso Piano è oggetto di aggiornamento?

R: *Il webinar di presentazione delle linee guida è stato svolto il 28/02/2024. Sono confermate le scadenze evidenziate nell'art. 4 del D.lgs. 194/2005; la data di organizzazione del webinar, finalizzato a fornire chiarimenti in merito alla predisposizione dei set di dati digitali secondo le indicazioni dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, prescinde dalla data di avvio dell'iter di aggiornamento del Piano. A tal proposito, restano fermi i contenuti minimi della relazione generale e della sintesi non tecnica del Piano di Azione ai sensi dell'Allegato 5 del citato decreto. Inoltre, è facoltà dei Gestori e delle Autorità Competenti degli agglomerati confermare la procedura di aggiornamento del Piano di Azione, implementata per le precedenti fasi di attuazione della direttiva 2002/49/CE.*

2) D: Quali sono i soggetti che hanno l'obbligo di elaborare i Piani di Azione?

R: *Le Autorità, le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di cui alle lettere a) e b), comma 3 e al comma 3-bis dell'art. 4 del D.lgs. 194/2005 hanno l'obbligo di elaborare i Piani di Azione poiché, relativamente al flusso DF1_5, hanno notificato il superamento delle seguenti soglie, indicate alle lettere a), b), c) e d), comma 1 dell'art. 2 del medesimo decreto e di seguito riportate:*

- *per gli agglomerati, popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;*
- *per gli aeroporti principali, traffico maggiore di 50.000 movimenti all'anno;*
- *per gli assi ferroviari principali, transito maggiore di 30.000 treni all'anno;*
- *per gli assi stradali principali, transito maggiore di 3.000.000 veicoli all'anno.*

A tal proposito, si rende noto che, in alcune tabelle dell'Allegato 1 delle linee guida, nonché in alcuni punti discorsivi del documento, sono presenti dei refusi dovuti a meri errori materiali di trascrizione dei citati limiti. Si rappresenta quindi che, nel restare fermo quanto indicato nel D.lgs. 194/2005, le linee guida corrette saranno adottate con Decreto del Direttore Generale della DG Valutazioni Ambientali e saranno pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in sostituzione delle precedenti.

3) D: Gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto aeroportuale, individuati ai sensi del DPR n. 201 del 17/09/2015 come “aeroporti di interesse nazionale a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione”, hanno l’obbligo di elaborare i Piani di Azione?

R: *A prescindere dall’eventuale individuazione come “aeroporto di interesse nazionale”, soltanto gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto aeroportuale, che hanno notificato flussi di traffico superiori ai 50.000 movimenti all’anno, come indicato alla lettera b), comma 1 dell’art. 2 del D.lgs. 194/2005, hanno l’obbligo di elaborare i Piani di Azione.*

4) D: Nel caso in cui la documentazione relativa all’art. 3 del D.lgs. 194/2005 non abbia superato la fase di validazione e, conseguentemente, non sia stata trasmessa alla Commissione Europea, è possibile procedere alla predisposizione del Piano di Azione?

R: *Il Piano di Azione va predisposto indipendentemente dalla mancata validazione della documentazione di cui all’art. 3 del D.lgs. 194/2005 a seguito delle verifiche di conformità dei set di dati digitali. Il Piano deve comunque tener conto delle informazioni riportate nelle mappature acustiche o nelle mappe acustiche strategiche, sebbene non siano state trasmesse alla Commissione Europea.*

5) D: Quale valore può essere inserito nei campi che non vanno compilati nella predisposizione delle tabelle del geopackage?

R: *È sufficiente lasciare vuoto il campo.*

6) D: In particolare, quali valori possono essere inseriti nei campi condizionali delle tabelle NAP?

R: *Nel caso in cui non si verifichi la condizione riportata nelle linee guida, i campi possono essere lasciati vuoti; al contrario, la compilazione diventa obbligatoria con le informazioni richieste.*

7) D: Di conseguenza, nel caso in cui non si abbiano a disposizione i dati numerici richiesti, come possono essere compilati i campi?

R: *I campi obbligatori che richiedono valori numerici non disponibili possono essere compilati con il valore “0”.*

8) D: Le tabelle “NoiseActionPlanCoverageAreaVoidables” e “QuietAreaVoidables” devono essere compilate?

R: *La tabella “NoiseActionPlanCoverageAreaVoidables” è opzionale mentre la tabella “QuietAreaVoidables” presenta alcuni campi obbligatori che quindi devono essere compilati.*

9) D: Dove è possibile reperire il coefficiente Iy (tasso di incidenza della cardiopatia ischemica)?

R: *Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica si è reso parte attiva chiedendo informazioni alla competente Direzione generale del Ministero della Salute al fine di acquisire i dati relativi al tasso di incidenza “Iy” della cardiopatia ischemica (formula 11, punto 3.2.3, All. III della direttiva 2002/49/CE, come emendato dalla direttiva (UE) 2020/367). Il Ministero della Salute non ha ancora fornito dati ufficiali. Potranno essere utilizzati valori di Iy resi disponibili dalle competenti strutture sanitarie regionali.*

10) D: Quali attività possono essere eseguite sulla piattaforma MITE-ISPRA?

R: *In conformità a quanto eseguito nelle precedenti fasi, sulla piattaforma MITE-ISPRA è possibile generare metadati compilando i campi richiesti con le opportune informazioni.*

Parallelamente, ai fini della consegna, tutta la documentazione (file excel, relazione generale, relazione di sintesi e geopackage) relativa ai Piani di Azione e Zone silenziose va inviata, mediante trasmissione ufficiale, alle Amministrazioni di competenza ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 194/2005, seguendo le modalità di archiviazione indicate nell'Allegato 3 delle linee guida.

11) D: Cosa indica il codice “actionPlanIdIdentifier”?

R: *È il codice identificativo unico del Piano di Azione, riferito all'Autorità Competente dell'agglomerato o al Gestore dell'infrastruttura di trasporto principale.*

Si riporta un codice esemplificativo: AP_AG_IT_00_00001 (Piano di Azione dell'Agglomerato di Bari).

12) D: Cosa rappresenta la geometria poligonale contenuta nel geopackage “NoiseActionPlanCoverageArea.gpkg”?

R: *La geometria poligonale indica l'area all'interno dello strato informativo geografico di pertinenza del Piano di Azione. Lo strato informativo geografico può contenere più geometrie poligonali. In funzione del grado di dettaglio desiderato, l'Autorità o il Gestore definisce il perimetro delle aree sottoposte a pianificazione o oggetto di precedenti interventi, corredate da tutte le informazioni disponibili.*

13) D: È possibile avere più record nelle tabelle del geopackage?

R: *Stante l'unicità dell'identificativo del Piano di Azione, le tabelle connesse alla geometria poligonale devono avere un solo record.*

14) D: Nel geopackage, come possono essere rappresentate aree distinte che si riferiscono allo stesso Piano di Azione?

R: *È necessario rappresentare le eventuali geometrie distinte, riferite allo stesso Piano di Azione, attraverso lo strumento “multipolygon” (specifico per delimitare le aree) il quale assicura una connessione tra tutti gli elementi individuati, mantenendo, contestualmente, un unico record nelle tabelle.*

15) D: È richiesta la predisposizione e la consegna del webform?

R: *No, il documento webform, consegnato nella precedente terza fase di attuazione della direttiva, viene sostituito dalle tabelle del geopackage per la quarta fase.*

16) D: Nel file Excel del Reporting Mechanism, è necessario riportare tutte le sorgenti, nonostante gli interventi pianificati riguardino soltanto alcune di esse?

R: *No, bisogna tener conto solo delle sorgenti interessate dal Piano di Azione.*

17) D: Quali verifiche devono essere effettuate dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente?

R: *L'art. 4, comma 7 del D.lgs. 194/2005 indica le competenze della Regione o Provincia autonoma in merito alla verifica dei requisiti minimi, di cui all'Allegato 5 del citato decreto, della relazione generale e della sintesi non tecnica del Piano di Azione.*

Dopo aver ricevuto tutta la documentazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica richiede all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di provvedere alla verifica finale di quanto trasmesso, ponendo particolare attenzione alla rispondenza dei dati digitali, contenuti nel geopackage, alle linee guida.

18) D: Nel file Excel del Reporting Mechanism, nella tabella “NAP [...]ReductionMeasure” - “plannedMeasureDetail_plannedMeasure”, è possibile inserire più interventi pianificati relativi ad un unico tratto infrastrutturale?

R: *Si, possono essere inseriti più interventi per lo stesso tratto infrastrutturale, compilando un numero di righe pari a quello degli interventi.*

19) D: Quale deve essere la lunghezza del documento relativo alla sintesi non tecnica dei Piani di Azione?

R: *Come indicato ai punti 1.8 e 2.8 dell'allegato 6 del D.lgs. 194/2005, il documento può avere una lunghezza massima di 10 cartelle (10 pagine o facciate).*

ZONE SILENZIOSE

20) D: In merito all'individuazione delle Zone silenziose, qual è il ruolo delle Autorità Competenti degli agglomerati e dei Gestori delle infrastrutture principali di trasporto?

R: *Per le Zone silenziose in agglomerato, resta fermo quanto indicato all'art. 4, comma 2 del decreto n. 16 del 24/03/2022 del Direttore della Direzione Generale Valutazioni Ambientali.*

Per le Zone silenziose in aperta campagna, resta fermo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto n. 16 del 24/03/2022 del Direttore della Direzione Generale Valutazioni Ambientali. Conseguentemente, i Gestori delle infrastrutture principali di trasporto, fatte salve eventuali concomitanze nei ruoli, non sono competenti alla delimitazione delle Zone silenziose in aperta campagna.

21) D: Ferme restando le competenze richiamate dal decreto direttoriale n. 16 del 24/03/2022 in merito all'individuazione delle Zone silenziose, qual è la procedura di istituzione delle stesse?

R: *Stante quanto indicato all'art. 3 del citato decreto, gli Enti preposti ai sensi degli artt. 4 e 5 istituiscono le Zone silenziose mediante specifico provvedimento legislativo o amministrativo e lo comunicano alle Amministrazioni territorialmente competenti.*

Accertata l'emanazione del provvedimento, è facoltà opzionale riportare le informazioni in esso contenute nella tabella "QuietAreaVoidables".

22) D: Cosa rappresenta la geometria poligonale contenuta nel geopackage "QuietAreas.gpkg"?

R: *Per il "QuietAreas.gpkg", lo strato informativo geografico delimita la Zona silenziosa.*

L'area individuata deve tener conto, per le Zone silenziose in agglomerato, di quanto indicato dall'art. 4, comma 2 e dai criteri di cui al punto 3.1 dell'Allegato A del decreto n. 16 del 24/03/2022 del Direttore della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, mentre, per le Zone silenziose in aperta campagna, di quanto indicato dall'art. 5 e dai criteri di cui al punto 3.2 del medesimo decreto.

23) D: È stata istituita la banca dati per le Zone silenziose presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica?

R: *Confermato il termine indicato nell'art.3 del decreto direttoriale n. 16 del 24/03/2022, non è stata ancora istituita la banca dati per le Zone silenziose di cui all'art.7 del medesimo decreto.*

24) D: I Gestori e le Autorità Competenti hanno l'obbligo di consegnare la documentazione relativa alle Zone silenziose?

R: *Nel caso non siano state ancora istituite Zone silenziose con specifico provvedimento legislativo o amministrativo da parte dell'Ente preposto (nei tempi indicati dall'art. 3 del decreto direttoriale n. 16 del 24/03/2022) o, in alternativa, sia stata notificata la comunicazione negativa di cui al comma 3, secondo periodo dell'art.5 del decreto direttoriale n. 16 del 24/03/2022, non si ha l'obbligo di consegnare la documentazione.*